

## SCHEMA

### CONTRATTO DI SUB AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA

Premesso

che l'art. 27 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 prevede la possibilità di ricorrere alla sub concessione dei servizi di TPL, a condizione che:

- il costo del servizio risulti inferiore;
- trattasi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico a linee di più vasto interesse;
- la responsabilità organizzativa e la regolarità di esercizio ricadano sul concessionario.

che il sub affidante Società Unica Abruzzese di Trasporto spa, titolare di servizi di linea del trasporto pubblico locale in forza di contratto di servizio, ha chiesto con nota 13612 del 27/05/2019 di essere autorizzato alla sub concessione di servizi di linea per un totale di circa 1.750.000 bus\*km

che con provvedimento n. 439 del 29/07/2019, il sub affidante è stato autorizzato all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente per l'individuazione del vettore sub affidatario;

che all'esito delle citate procedure ad evidenza pubblica, acquisite agli atti, il sub affidante ha individuato il sub affidatario nella società: \_\_\_\_\_

tanto premesso

Tra la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) s.p.a. Unipersonale, con sede in Chieti partita IVA 00288240690 di seguito denominata "sub affidante" e la società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_ di seguito denominata "sub affidatario" si conviene quanto segue.

#### Art. 1

##### (Oggetto del Contratto)

1. Costituisce oggetto del contratto il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale da parte del sub affidante.

2. In particolare affida al sub affidatario le corse/le linee appartenenti a linee marginali dettagliatamente individuate nell'allegato 1 al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

3 L'allegato n 1. comprende il programma di esercizio che riporta i percorsi dei servizi oggetto del sub affidamento, la definizione quantitativa del numero di corse per ciascun percorso individuato, il loro periodo, i giorni di effettuazione, gli orari di partenza e di transito nelle principali località servite, ed effettua lo sviluppo chilometrico su base annua delle linee oggetto di sub affidamento.

5 Il sub affidamento prevede l'effettuazione di Km \_\_\_\_\_ su base annua.



6. Il sub affidante si riserva una tolleranza di più o meno il 20% sul totale dei km oggetto di sub affidamento senza che ciò comporti variazioni sul corrispettivo chilometrico. In caso di superamento dei valori di tolleranza, il corrispettivo dovrà essere ricontrattato tra le parti sulla base del corrispettivo a chilometro di cui al successivo art.3.

#### Art.2

(Durata del Contratto)

Il contratto ha decorrenza dalla data del \_\_\_\_\_ e durata fino al 31.12.2020, con facoltà da parte del sub-affidante di estendere l'affidamento, ricorrendone le condizioni, per \_\_\_\_\_, previa autorizzazione della giunta regionale.

#### Art.3

(Corrispettivo)

1. Per l'effettuazione del servizio oggetto del sub affidamento il sub affidante riconosce al sub affidatario il corrispettivo a km di € ....., scaturito dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa di settore.

2. Per il computo del chilometraggio si fa riferimento al programma di esercizio di cui all'allegato n.1, salvo i maggiori o minori chilometri effettivamente percorsi e documentati in conseguenza di variazioni al programma di esercizio richieste per esigenze di servizio dal sub affidante o da circostanze di forza maggiore o di sciopero.

3. Il corrispettivo è da considerarsi invariabile per oscillazioni del più o meno 20% rispetto dei km effettuati rispetto ai km annui calcolati nel programma di esercizio allegato.

#### Art.4

(Cauzione)

1. Il sub affidatario costituisce, nei modi previsti ai sensi di legge, a beneficio del sub affidante, cauzione definitiva per un importo pari al 10% del valore convenzionale di aggiudicazione per la durata del contratto.

2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, in caso di inadempimento del sub affidatario sarà incamerata dal sub affidante, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

#### Art. 5

(Obblighi del sub affidatario)

1) Il sub affidatario si obbliga:

a) a svolgere, con organizzazione delle strutture necessarie e con gestione a proprio rischio, il suddetto servizio di linea, rispettando la disciplina della vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone, nonché tutte le condizioni prescritte a carico del sub affidante contenute nel disciplinare per lo svolgimento dei servizi sottoscritto con la Regione Abruzzo di cui all'allegato alla



delibera n. 539 della Giunta Regionale del 29/09/2017, che costituisce parte integrante della presente convenzione;

b) a rispettare le disposizioni del sub affidante in tema di programmi di esercizio e relative variazioni preventivamente rese note, e di attenersi alle disposizioni impartite dal sub affidante;

c) a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge regolamentari relative alla sicurezza e alla regolarità e qualità del servizio. Il sub affidatario risponde a titolo personale e diretto di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada e si impegna a sollevare il sub affidante da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo provvedendo direttamente al pagamento;

d) a dare comunicazione tempestiva al sub affidante di qualsiasi disservizio o irregolarità nell'espletamento dell'esercizio e di qualsiasi sostituzione di emergenza dell'autobus nell'espletamento del servizio.

#### Art.6

##### (Obblighi relativi al personale)

1. Per la conduzione degli autobus, il sub affidatario si obbliga ad utilizzare personale dipendente inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri ASSTRA o ANAV, e si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni contrattuali, normative e retributive del CCNL adottato.

2. Il sub affidatario si obbliga al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali previsti dal contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e dalla normativa vigente per tutto il proprio personale dipendente.

3. Il sub affidatario si obbliga altresì ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.

4. Il sub affidatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08.

5. Il sub-affidatario dovrà sottoporre il personale agli accertamenti sanitari previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n.88 e s.m.i.

6. Al servizio di linea il sub affidatario deve adibire esclusivamente conducenti muniti di idonea e regolare patente (cat. D o superiore) e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC) per trasporto di persone.

#### Art.7

##### (Obblighi relativi agli autobus da utilizzare)

1. Il sub affidatario comunica, prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto, il tipo di autobus o minibus che intende utilizzare sulle linee.

2. Il parco autobus da utilizzare deve possedere, quali requisiti minimi quantitativi e qualitativi, quelli offerti in sede di procedura ad evidenza pubblica.

3. Per ogni autobus il sub affidatario dovrà trasmettere la scheda di quanto offerto in sede di procedura ad evidenza pubblica, ovvero:



- a) marca costruttore;
- b) modello;
- c) posti disponibili seduti e in piedi;
- d) standard emissioni motore;
- e) dimensioni di ingombro:
- f) targa;
- g) anno di prima immatricolazione.

4. Alla scheda dovrà essere allegata copia fotostatica integrale della carta di circolazione.

5. Per l'esercizio del servizio di linea il sub affidatario deve adibire il numero minimo di veicoli con le caratteristiche di idoneità previste dalla legge, necessario per garantire l'effettuazione del servizio. Il sub affidatario deve garantire un numero adeguato di veicoli di scorta, purché idonei al servizio di linea. La TUA a richiesta del sub-affidatario metterà a disposizione bus di scorta in comodato d'uso con oneri di manutenzione a carico del sub-affidatario.

6. In casi di emergenza, per far fronte ad improvvisi guasti in linea, per manutenzione, stati di necessità imprevedibili od improvvise necessità di effettuare corse "bis", il sub affidatario dovrà adibire al servizio, in via del tutto temporanea, e previa le necessarie preventive autorizzazioni, anche veicoli di scorta di sua proprietà o di proprietà di terzi aventi i requisiti tecnici e di identificazione necessari, i cui elenchi dovranno essere preventivamente comunicati al sub affidante.

7. Il sub affidatario si obbliga a mantenere i veicoli nelle condizioni di sicurezza previste dal codice della strada e dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico e a provvedere ad una loro regolare manutenzione ordinaria secondo i canoni della buona tecnica, ivi comprese le revisioni annuali. I veicoli dovranno essere sempre mantenuti ad un elevato livello di pulizia e decoro.

8. I veicoli devono essere muniti dei cartelli per l'identificazione della linea e della corsa, dovranno inoltre essere dotati di tutta la strumentazione e degli accessori necessari per lo svolgimento del servizio e possedere caratteristiche e requisiti conformi alle prescrizioni di legge.

9. Le dimensioni di ingombro dei veicoli dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di sicurezza d'esercizio relative a ciascun istadamento.

10. Il sub affidatario è tenuto a mantenere i veicoli adibiti al trasporto in perfetta efficienza. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli sono a carico del sub affidatario così come i consumi ed ogni altra spesa necessaria per l'esercizio.

11. La copertura assicurativa di tutti i veicoli sarà a carico del sub affidatario che inoltre garantisce che i veicoli impiegati nel servizio sono adeguatamente assicurati con primaria compagnia contro l'incendio e contro i rischi di RCA, anche a favore dei trasportati, che non potrà in nessun caso essere inferiore ai limiti dei massimali fissati dalle norme vigenti, impegnandosi a modificare i relativi massimali di polizza qualora lo prescriva la legge.

12. Il sub affidante è sollevato da ogni responsabilità per danni di qualunque natura davanti a terzi dalla effettuazione del servizio oggetto del sub affidamento.



13. La compagnia che assicura i citati veicoli deve coprire tutti i rischi, compresi quelli nei confronti dei trasportati, anche se i titoli di viaggio fossero emessi dal sub affidante ed i relativi introiti sono da essa incassati.

#### Art. 8

(Variazioni al Programma di esercizio)

1. Il programma di esercizio può essere modificato soltanto da disposizioni del sub affidante. Il sub affidatario è tenuto ad osservare le variazioni ai programmi di esercizio, siano esse definitive o temporanee, che dovessero rendersi necessarie in relazione ad eventi sopravvenuti o a nuove esigenze.

2. Il sub affidatario non può pretendere indennizzi o compensi di sorta per le variazioni, salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 6.

#### Art.9

(Subentro del sub affidante nella effettuazione del servizio)

1. In caso di sospensione od irregolarità da parte del sub affidatario nella effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno dato motivo, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti della previsione dell'art. 1256, comma 2 del Codice Civile, il sub affidante provvederà a svolgere direttamente il servizio, con l'addebito dei relativi costi al sub affidatario.

2. In tale ipotesi il sub affidante potrà pretendere l'applicazione delle penali pattuite ed avrà la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

#### Art. 10

(Servizi minimi in caso di sciopero)

In caso di sciopero, il sub affidatario dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. e come normato in TUA.

#### Art.11

(Direzione di esercizio e del contratto)

1 La Direzione di esercizio del servizio dato in sub affidamento è a carico del Gestore del Trasporto del sub affidatario, che risponde nei confronti degli organi di vigilanza dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità ai sensi del D.P.R. 11.7.1980 n.753, art.92.

2. Il Gestore del Trasporto del sub affidante cura l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nell'atto di affidamento, delle prescrizioni impartite dai competenti organi della MCTC, dalla Regione o dall'Ente concedente.

4. Il Gestore del Trasporto del sub affidante assume altresì la funzione di Responsabile del Procedimento della fase di affidamento del contratto, a norma dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e vigila sull'osservanza contrattuale, applicando le penali eventualmente necessarie, supervisiona l'esecuzione dei servizi, proponendo che si proceda alla liquidazione dei corrispettivi a norma del presente contratto.



## Art.12

(Responsabilità per la gestione del servizio)

Il sub affidatario garantisce la puntuale e regolare esecuzione del servizio e risponde nei confronti del sub affidante della organizzazione tecnica e gestionale dello stesso.

## Art.13

(Obblighi del sub affidatario in caso di sinistri)

1. Il sub affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e ad osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio di linea.
2. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario deve inviare all'Azienda sub affidante, entro 24 ore, la copia della denuncia alla assicurazione, oltre che un dettagliato rapporto sull'accaduto.
3. In caso di sinistro mortale il sub affidatario deve informare immediatamente il sub affidante, producendo un dettagliato rapporto sull'accaduto.

## Art. 14

(Tassa di proprietà)

Il sub affidatario provvede, sotto la propria responsabilità, a pagare annualmente la tassa di proprietà, e se ricorre il caso, i diritti SIAE, dei propri veicoli utilizzati per l'esercizio.

## Art.15

(Titoli di viaggio)

1. Sono adottati i titoli di viaggio, le tariffe ed i prezzi per trasporto viaggiatori e bagagli conformemente a quanto stabilito dall'Ente avente potestà tariffaria, ovvero la Regione Abruzzo.
- 2 Il sub affidatario riconosce come validi i titoli di viaggio deliberati dall'Ente avente potestà tariffaria (Regione Abruzzo) ed adottati dal sub affidante che si riferiscano alle tariffe comprendenti il servizio in sub affidamento, nonché le tessere di servizio e di libera circolazione consentite dalle leggi.
- 3 Il sub affidatario vende in vettura i titoli di viaggio relativi al servizio in sub affidamento emessi dal sub affidante.
- 4 I ricavi da traffico dei titoli di viaggio spettano al sub affidatario. Le tipologie dei titoli di viaggio, le modalità di vendita ed i rapporti economici fra le parti saranno comunque regolati da apposita convenzione che le parti sono tenute a stipulare.
- 5 Sui veicoli utilizzati per l'esercizio del sub affidamento dovranno essere installate, a cura e spese del sub affidatario, apposite obliterate e altri dispositivi di convalida dei titoli di viaggio, di tipo approvato dal sub affidante e comunque di tipo compatibile con i titoli di viaggio da obliterare.
6. Nel caso di impossibilità di convalida del titolo di viaggio mediante obliterate, le convalide dovranno essere effettuate manualmente dall'autista del mezzo, compilando l'apposito spazio sul retro del biglietto.



Art.16

(Approvvigionamento dei titoli di viaggio)

Il sub affidatario provvede all'acquisto dei titoli di viaggio da vendere sull'autobus con le modalità previste nella convenzione di cui all'art. 15, comma 4.

Art. 17

(Verifiche dei titoli di viaggio)

1. Il sub affidatario si obbliga a sorvegliare che i passeggeri siano muniti di valido titolo di viaggio.
2. La verifica dei titoli di viaggio e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative saranno effettuate dagli agenti del sub affidatario espressamente abilitati, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art.18

(Resoconti)

Il sub affidatario è tenuto a trasmettere al sub affidante i resoconti mensili sul numero dei passeggeri trasportati, nonché rilevazioni più dettagliate sui dati di esercizio che, anche ai fini statistici, il sub affidante ritenga necessario acquisire.

Art.19

(Fatturazioni e pagamenti)

1. Le fatture verranno emesse alla fine di ciascun mese con riferimento ai chilometri previsti per le corse indicate nei programmi di esercizio, ivi comprese le modificazioni in meno o in più apportate dal sub affidante e comunicate secondo le disposizioni dell'art.8 e che risultino regolarmente effettuate. Le fatture dovranno essere elettroniche ed inviate attraverso sistema di interscambio; in esse dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Codice Univoco Ufficio;
- N°. iscrizione CIA;


2. Il sub affidante è soggetto allo Split Payment.

3. In occasione dell'emissione delle fatture, il sub affidatario deve conguagliare gli eventuali chilometri percorsi in più o in meno rispetto ai programmi di esercizio e riconosciuti come giustificati dal sub affidante; deve altresì conguagliare le somme a qualsiasi titolo eventualmente dovute (penali, multe etc).

4. I pagamenti del sub affidante vengono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura di fine mese.

Art.20

(Divieto di sub appalto)



E' fatto divieto di qualunque forma di cessione del contratto, nonché di sub appalto, in tutto o in parte, anche di fatto, dei servizi di cui al presente contratto.

#### Art. 21

(Clausola risolutiva espressa per inadempimento del sub affidatario)

1. Il sub affidante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- a) Per la mancata effettuazione del servizio;
- b) Per la perdita, in capo al sub affidatario, dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- c) Qualora il sub affidatario sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal capitolato e disciplinare, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
- d) Qualora il sub affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Ente concedente, dal sub affidante, dai competenti organi MCTC;
- e) Qualora il sub affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente contratto all'art. 7 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- f) Qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite dal sub affidante in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- g) Qualora il sub affidatario contravvenga al divieto di sub appalto di cui all'art.20 del presente contratto;
- h) Qualora il sub affidatario con la sua inadempienza nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
- i) Nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva con i modi e i tempi stabiliti all'art.4 del presente contratto;
- j) Nel caso in cui il sub affidatario non ottemperi all'obbligo di comunicazione sul parco mezzi di cui all'art 7.

#### Art. 22


(Risoluzione per inadempimento del sub affidante)

1. E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto minimo di 180 (centottanta) giorni in caso di mancato e ripetuto rispetto da parte del sub affidante delle scadenze di pagamento.

2. In questo caso, il sub affidatario è tenuto, prima della richiesta di risoluzione, ad inviare, a mezzo raccomandata A/R o PEC, diffida scritta ad adempiere.


3. Il medesimo termine di preavviso di 180 giorni vale anche nel caso di recesso dal contratto per qualsiasi altra motivazione, da parte del sub affidatario.

#### Art.23



(Penali)

1. Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere al sub affidante a titolo di penale € 200 (duecento) oltre ad un importo pari al doppio del corrispettivo previsto per ogni chilometro non effettuato.
2. Per mancata corsa si intende:
  - a) la corsa, o parte di una corsa, non effettuata, con riferimento agli orari agli instradamenti stabiliti, salvo cause di forza maggiore;
  - b) la corsa svolta con un ritardo superiore a quindici minuti rispetto agli orari stabiliti, salvo cause di forza maggiore;
  - c) quando il ritardo, di qualunque entità esso sia, determini la perdita della coincidenza programmata con gli altri servizi di pubblico trasporto, salvo cause di forza maggiore;
  - d) il mancato rispetto del tempo di attesa imposto dal sub affidante nel caso di ritardi di coincidenza con altri servizi di pubblico trasporto, salvo cause di forza maggiore;
  - e) la partenza ed il transito alle fermate intermedie comunque in anticipo
3. Qualora il servizio venga espletato con ritardo rispetto all'orario programmato, il sub affidatario è tenuto a pagare le seguenti penali:
  - a. per ripetuti ritardi fino a quattro minuti verrà comunicata una penale di € 30 (trenta) dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) giorni comunque calcolati;
  - b. per ritardi da cinque a quindici minuti verrà comminata la penale di cui alla precedente lettera a oltre che una penale di € 5 (cinque) per ogni minuto di ritardo superiore a cinque minuti.
4. Qualora il sub affidatario preli il servizio con un veicolo diverso da quelli precedentemente comunicati al sub affidante è tenuto a pagare una penale di € 200 (duecento) per ogni giorno di utilizzo.
5. Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere al sub affidante le comunicazioni di cui al precedente art.5, lettera d, è tenuto a pagare una penale di € 50 (cinquanta) per ogni infrazione;
6. Qualora il referente unico del sub affidatario non risulti reperibile, e ciò abbia pregiudicato l'effettuazione del servizio, sarà applicata una penale di € 200 (duecento) per ogni infrazione.
7. Per ogni mancata pulizia interna e/o esterna è prevista una penale di € 100 (cento).
8. Qualora il sub affidatario preli il servizio con un veicolo privo di estintori o con estintori scarichi è prevista una penale di € 100 (cento) per ogni estintore non in regola.
9. In caso di mancato o errato posizionamento degli indicatori di percorso (elettronici e non) è prevista una penale pari e € 50 (cinquanta).
10. Qualora il sub affidatario violi qualunque altro obbligo previsto nel presente capitolato, è tenuto a pagare, salvo la risoluzione del contratto ove prevista ed i maggiori danni, una penale di € 50 (cinquanta) per ogni infrazione contestata.



11. Previa contestazione scritta da parte del sub affidante, il sub affidatario è tenuto a pagare le suddette penali salva la dimostrazione di forza maggiore, il cui onere della prova è a carico del sub affidatario stesso.

12. L'importo delle penali viene trattenuto al momento del pagamento delle fatture per i servizi ai quali si riferisce la penale, qualora vi sia capienza. In caso contrario devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative fatture.

#### Art. 24

(Rinuncia danni)

Il sub affidatario rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo nei confronti del sub affidante nel caso venga dichiarato l'annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del presente affidamento/contratto o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell'esito di giudizi promossi da terzi concorrenti anche (o per) causa di difetti nel procedimento.

#### Art. 25

(Referente unico)

Il sub affidatario nomina uno o più referenti operativi che dovranno garantire la reperibilità nelle fasce orarie in cui è previsto il servizio.

#### Art. 26

(Standard di servizio)

Il sub affidatario dichiara di uniformarsi ai principi sanciti dalla carta dei Servizi di TUA ed a rispettarne i relativi standard di qualità, oltre che a quelli di servizio stabiliti dalla Regione Abruzzo.

#### Art. 27

(Clausola di riserva)

Qualora il sub affidante non avesse più titoli ad esercitare il servizio di trasporto pubblico, oggetto del sub affidamento, perché in ciò sostituito da altro vettore, il sub affidatario dovrà proseguire le attività oggetto del contratto fatta salva la facoltà del subentrante di non volere rilevare in tutto o in parte il contratto medesimo. In quest'ultimo caso, il presente contratto si intenderà automaticamente sciolto a far data dalle comunicazioni che palesino la situazione sopra definita e le parti non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni maturate prima dello scioglimento del contratto.

In particolare, nella suddetta ipotesi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale a causa del cambiamento del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico, è comunque esclusa qualsivoglia forma di indennizzo o risarcimento a favore del sub affidatario.

#### Art. 28

(Esclusione IVA)

Tutti gli importi che dovranno essere pagati a titolo di penali o per garanzie fideiussorie sono soggetti a IVA di legge, che si aggiunge agli importi di cui al precedente art.23.



Art.29

(Spese di contratto e registrazione)

1. Il presente contratto è soggetto a IVA di legge. L'importo di registro è come di legge.
2. Il sub affidatario è tenuto a provvedere, su richiesta del sub affidante, alla registrazione del contratto che si andrà a stipulare, con spese a totale suo carico, ivi comprese le spese di registrazione.
3. L'aggiudicatario è tenuto inoltre a rimborsare al sub affidante le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando entro il termine di sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, a norma dell'articolo 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016; in alternativa detto importo potrà essere compensato al momento del pagamento della prima fattura.

Art. 30

(Normativa nazionale e regionale)

Le norme contrattuali del presente contratto di sub affidamento potranno essere modificate ed integrate sulla base dei criteri e modalità che dovessero essere emanate con leggi dello Stato e/o della Regione.

